

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2228 del 07/07/2016
Oggetto	Oggetto: D.P.R. n. 59/2013. Ditta REI PROGETTI S.R.L. Autorizzazione Unica Ambientale per l'utilizzo in agricoltura di fanghi biologici prodotti da vari impianti di depurazione e stoccati presso l'impianto sito in Comune di Alseno, Loc. Saliceto, strada delle Catellane. Modifica.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2243 del 07/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sette LUGLIO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. N. 59/2013. DITTA REI PROGETTI S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'UTILIZZO IN AGRICOLTURA DI FANGHI BIOLOGICI PRODOTTI DA VARI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STOCCATI PRESSO L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI ALSENO, LOC. SALICETO, STRADA DELLE CATELLANE. MODIFICA.**

**LA DIRIGENTE**

**VISTO** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**PRESO ATTO CHE:**

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la L. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la L. 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**ATTESO** che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 592 del 31.3.2014, modificata da ultimo con Determinazione Dirigenziale n. 985/2015 la Provincia di Piacenza ha adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività in oggetto, svolta dalla ditta **REI PROGETTI S.R.L.** (COD. FISC. 00428740344 – sede legale in Parma, via Fantelli n. 4/a) relativa all'utilizzo agronomico, ai sensi del D.Lgs. n. 99/1992, di fanghi di depurazione stoccati presso l'impianto sito in Alseno, loc. Saliceto, Strada delle Catellane, di cui la stessa Ditta è titolare;
- il S.U.A.P. del Comune di Alseno ha rilasciato l'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) con provvedimento conclusivo n. 4/2014 del 17.06.2014 (prot. n. 4343), modificato con atto del 16/6/2015 (prot. n. 4617) con riferimento alla Det. Dir. n. 985/2015 adottata dalla Provincia;

**VISTA** la seguente documentazione:

- nota del Comune di Alseno del 17.05.2016 (iscritta a prot. Arpae n. 5059 del 18.05.2016) con la quale è stata trasmessa l'istanza di modifica dell'AUA relativa al *"...rilascio dell'autorizzazione ad utilizzare in agricoltura i fanghi di depurazione provenienti dall'impianto Pizzoli Spa stabilimento di Budrio (BO), che verranno stoccati presso l'impianto di stoccaggio sito in Strada delle Catellane, Comune di Alseno (PC), loc. Saliceto..."*;
- lettera del 06.06.2016 (prot. Arpae n. 5860 dell'08.06.2016) con cui la ditta REI Progetti S.r.l., a riscontro della richiesta di Arpae prot. n. 5649 dell'01.06.2016, ha comunicato che *"...la potenzialità effettiva dell'impianto di depurazione della Ditta Pizzoli spa di via Zenzalino Nord, 1 Budrio (BO)... è di 34754 abitanti equivalenti..."*;

**RILEVATO** che con Determinazione Dirigenziale n. 1715 del 07.06.2016 la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza ha rinnovato – ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 – l'autorizzazione alla gestione del centro di trattamento (R12) e messa in riserva (R13) per rifiuti speciali – fanghi di depurazione – ubicato in Comune di Alseno (PC) – Fraz. Saliceto – Strada Catellane;

**ACQUISITI i seguenti contributi istruttori**

- parere favorevole del Comune di Alseno, prot. 3131 del 07.06.2015, iscritto al prot. Arpae n. 5864 dell'08.06.2016;
- parere favorevole con prescrizioni del Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza rilasciato con prot. n. 6575 del 23.06.2015;

**RITENUTO**, pertanto che possa procedersi all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, da considerarsi modifica non sostanziale alla luce delle variazioni proposte, sostituendo (per il buon ordine) l'intera parte dispositiva del provvedimento adottato con D.D. della Provincia di Piacenza n. 592 del 31.3.2014 (atto successivamente modificato con D.D. n. n. 985/2015);

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- D.P.R. 7.9.2010 n. 160 ("Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008");
- D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) recante tra l'altro norme in materia di emissioni in atmosfera, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, gestione dei rifiuti;
- L.R. 1.6.2006 n. 5 che all'art. 5 ha attribuito tra l'altro alle Province le funzioni amministrative in materia ambientale e la L.R. 6.3.07 n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali);
- D.Lgs. 27.01.1992, n. 99, nonché la L.R. 30.05.1997, n. 15, con la quale la Regione Emilia Romagna ha delegato alle Province la competenza in ordine al rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione;
- L.R. 30.05.1997, n. 15, con la quale la Regione Emilia Romagna ha delegato alle Province la competenza in ordine al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività succitate;
- Deliberazioni di G.R. n. 2773 del 30/12/02004 (come modificata dalla Deliberazione G. R. n. 285 del 14/02/2005), n. 1801 del 07/11/2005 e n. 297 del 13/03/2009, contenenti indirizzi e disposizioni per la gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura e per le conseguenti procedure autorizzative;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO che**, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 e n. 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare** la parte dispositiva della Det. Dir. n. 592 del 31.3.2014 adottata dalla Provincia di Piacenza e relativa all'utilizzo in agricoltura di fanghi biologici stoccati presso l'impianto della Ditta REI PROGETTI S.r.l., sostituendola, per il buon ordine, con la seguente:
  1. *di adottare – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività svolta dalla ditta REI PROGETTI S.R.L. (COD. FISC 00428740344), avente sede legale in Parma (PR), via Fantelli n. 4/a, relativa all'utilizzo agronomico di fanghi di depurazione stoccati presso l'impianto sito in comune di Alseno, loc. Saliceto, Strada delle Catellane di cui la ditta stessa è titolare, per una quantità massima di 6.900 tonn./anno di fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque a servizio dei sotto indicati stabilimenti:*
    - **Solana Spa** di Maccastorna (LO) - cod. CER 020305;
    - **Annoni Spa** di Busseto (PR) - cod. CER 020204;
    - **Società Cooperativa Agricola O.P.A.S.** (MN) - cod. CER 020204;
    - **E & O Von Felten Spa** (PR) - cod. CER 020305;
    - **Pizzoli Spa** (BO) – cod. CER 020305;*i fanghi potranno essere oggetto di miscelazione (R12) fra di loro, purché aventi stesso codice CER, ed inoltre il singolo fango o la miscela di fanghi dello stesso CER potranno essere miscelati con il digestato – CER 190606 – prodotto dalla Ditta UNIPEG S.c.r.l. di Pegognaga (MN);"*
  2. *di dare atto che la presente autorizzazione comprende e sostituisce l'autorizzazione all'utilizzo agronomico di fanghi di depurazione ai sensi del D.Lgs. n. 99/1992 e della L.R. n. 15/1997;*
  3. *di stabilire, fermo restando quanto previsto dal Piano di distribuzione fanghi presentato con l'istanza richiamata in premessa, le seguenti prescrizioni relativamente all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione:*
    - a) *devono essere rispettate tutte le prescrizioni impartite dal D.Lgs. 99/92, dalle Deliberazioni di G.R. n. 2773 del 30.12.2004 (come modificata dalla Deliberazione n. 285 del 14.02.2005), n. 1801 del 7.11.2005 e n. 297 del 13.3.2009. Si richiama in particolare il paragrafo XVI "laboratori pubblici e privati" che prevede per le analisi dei fanghi e dei terreni, l'utilizzo di laboratori "pubblici" o "privati accreditati";*
    - b) *nel caso di adozione dell'operazione R12 nel centro di stoccaggio, il fango o la miscela di fanghi con identico codice CER potrà essere oggetto di miscelazione/condizionamento con*

un quantitativo di digestato (CER 190606), prodotto dalla Ditta Unipeg di Pegognaga (MN), non superiore al 49%;

- c) il quantitativo massimo di fanghi impiegabili (in miscela o meno) in agricoltura non potrà superare le 6.900 t./anno e il digestato - CER 190606 – utilizzabile nel trattamento di miscelazione dei fanghi, non potrà superare le 3.381 t./anno;
- d) la quantità massima di fango utilizzabile per ogni tipologia di provenienza del fango, non potrà superare il limite previsto dalla seguente tabella:

IMPIANTO	CER	QUANTITATIVO MAX DI FANGO RIUTILIZZABILE IN AGRICOLTURA	RAPPORTO QUANTITATIVO MAX DI FANGO MISCELABILE CON DIGESTATO	
			51% fango tal quale	49% digestato
Solana Spa	020305	5.000 t. tal quale	2.550 t.	2.450 t.
Annoni Spa	020204	2.000 t. tal quale	1.020 t.	980 t.
Soc. Coop. Agr. O.P.A.S.	020204	2.000 t. tal quale	1.020 t.	980 t.
E & O Von Felten S.p.A.	020305	3.000 t. tal quale	1.530 t.	1.470 t.
Pizzoli Spa	20305	1.000 t. tal quale	510 t.	490 t.

- e) il fango (o la miscela) deve sempre subire un efficace trattamento di stabilizzazione da cui risulti un abbattimento minimo delle sostanze sospese volatili effettivamente presenti compreso nei valori del 35-45%;
- f) i produttori dei fanghi sono tenuti, ai sensi del paragrafo XVIII, punto 5 della Del.G.R. 2773/04 s.m.i., all'esecuzione di accertamenti analitici sui fanghi così come prodotti, secondo la seguente frequenza:
- ▲ Solana Spa, **trimestrale**, (impianto di depurazione dei reflui di "attività agro-industriale stagionale" superiore a 100.000 a.e.);
  - ▲ Annoni Spa, **semestrale**, (impianto di depurazione dei reflui agro-industriali inferiore a 100.000 a.e.);
  - ▲ Soc. Coop. Agr. O.P.A.S., **semestrale**, (impianto di depurazione dei reflui agro-industriali inferiore a 100.000 a.e.);
  - ▲ E. & O. Von Felten S.p.a., **semestrale**, (impianto di depurazione dei reflui agro-industriali inferiore a 100.000 a.e.);
  - ▲ Pizzoli Spa, **semestrale**, (impianto di depurazione dei reflui agro-industriali inferiore a 100.000 a.e.);

i risultati di tali accertamenti dovranno essere trasmessi con la medesima frequenza al soggetto utilizzatore, alla Provincia e al Servizio Territoriale Arpa competenti per territorio. La mancata trasmissione degli accertamenti analitici da parte dei produttori, preclude per l'utilizzatore, la possibilità di spandimento del fango; quest'ultimo, pertanto, è tenuto a verificare che l'Arpa di Piacenza abbia ricevuto con regolarità, secondo le frequenze sopra indicate ed indipendentemente dal loro effettivo utilizzo, le analisi del fango prodotto dalle Ditte titolari degli impianti di depurazione;

- g) il titolare dell'autorizzazione (utilizzatore) è tenuto, ai sensi del paragrafo XVIII comma 6. della Delibera G.R. n. 2773/2004, prima dell'utilizzo agronomico di ciascuna partita omogenea dei fanghi stoccati, ad effettuare almeno un accertamento analitico nel rispetto delle disposizioni del paragrafo XVI e secondo il protocollo previsto dal paragrafo 4 della citata Delibera. La documentazione relativa a tale accertamento dovrà costituire parte integrante della notifica di utilizzazione di cui al successivo punto h);
- h) la prescritta notifica d'inizio delle operazioni di utilizzazione, di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 99/1992, dovrà pervenire, completa di tutta la documentazione prevista (analisi del fango, dei terreni interessati, colture previste, titoli di disponibilità, consenso allo spandimento, ecc...), entro i 10 giorni lavorativi antecedenti l'inizio delle operazioni di recupero alla Arpa di Piacenza (SAC e Servizio Territoriale) ed al Comune interessato dalle stesse operazioni. La notifica dovrà tra l'altro specificare la tipologia dei fanghi apportati per ogni superficie

omogenea, che potrà essere utilizzata solo con un tipo di fango (o miscela) per annata agraria, per un quantitativo stimato in base alle risultanze degli accertamenti analitici effettuati prima dell'utilizzo agronomico di ciascuna partita omogenea dei fanghi stoccati;

- i) l'utilizzo dei fanghi è consentito:
- △ sui suoli aventi una dotazione naturale di sostanza organica non superiore al 5%;
  - △ in terreni situati ad una distanza superiore a 100 m dal perimetro del centro abitato indicato dagli strumenti urbanistici locali, escluse le case sparse e gli insediamenti produttivi isolati;
- j) prima della scadenza della presente autorizzazione, deve essere effettuato (a richiesta) il programma di controllo dei suoli utilizzati per lo spandimento dei fanghi di cui al paragrafo XIV – punto 1/b - della Deliberazione n. 2773/2004;
- k) il titolare dell'autorizzazione deve inviare alla SAC dell'Arpa di Piacenza, entro la fine di febbraio di ogni anno, la "scheda riassuntiva" riferita all'anno solare precedente, come definita dall'Appendice 1 della Deliberazione G. R. n. 2773/2004;
- l) devono essere rispettate le misure di tutela previste dagli artt. 30 – 33 – 34 – 35 – 36 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, approvato con Deliberazione G. R. n. 40 del 21/12/2005 (tutela delle Zone Vulnerabili da nitrati e tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici);
- m) devono essere rispettate sia le norme contenute nel PTCP (artt. 14, 17 e 35) che le norme tecniche stabilite nel PRG del comune di Alseno (art. 16 punto 13);
- n) la gestione del centro di stoccaggio, ubicato presso l'Az. Agr. Saliceto del comune di Alseno dovrà avvenire secondo quanto previsto dall'autorizzazione rinnovata, da ultimo, con la determina della SAC dell'Arpa di Piacenza n. 1715 del 07.06.2016. In particolare, all'interno di ogni singolo setto dovrà essere stoccata una sola tipologia di fango. A tal fine dovrà essere comunicato agli enti competenti (Arpa e Comune), oltre alle date di inizio e chiusura del lotto funzionale (con l'indicazione del fango/digestato) nonché di avvio della caratterizzazione analitica e dell'avvenuto svuotamento dello stoccaggio, anche la procedura di bonifica dell'impianto in seguito alla modifica del fango stoccato;
- o) l'interramento dei fanghi potrà avvenire con il ricorso all'utilizzo della tecnica della disonatura, rispetto a quello dell'aratura, qualora la stessa ne garantisca il corretto funzionamento;
- p) nel caso di miscelazione dei fanghi con il digestato, non operano le deroghe e le semplificazioni previste esclusivamente per i fanghi di depurazione provenienti dall'industria agroalimentare e, pertanto, per l'utilizzo della miscela sopra citata, dovranno essere rispettate le disposizioni ed i limiti previsti dal D.Lgs. 99/92 e dalla D.G.R. n. 2773 e loro s.m.i. per tutte le altre tipologie di fanghi di depurazione;
- q) il provvedimento finale di A.U.A. dovrà essere trasmesso, a cura del titolare della stessa autorizzazione, ai produttori dei fanghi di cui alla precedente lettera d) per consentire, ad opera di questi ultimi, di assolvere a quanto prescritto alla successiva f);

4. **di ricordare** che la Ditta è tenuta al rispetto dei seguenti obblighi di legge:

- nelle fasi di raccolta, trasporto stoccaggio e condizionamento, i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere corredati da una Scheda di accompagnamento (come definita dall'allegato III A del già citato D.Lgs. 99/92, come aggiornata dall'Appendice 2 della Deliberazione G. R. 2773/2004);
- il titolare dell'autorizzazione, in quanto utilizzatore dei fanghi, deve tenere il "registro di utilizzazione" vidimato dalla SAC dell'Arpa di Piacenza, da aggiornare e conservare ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 99/1992 (registro definito dall'allegato III B al D.Lgs. 99/1992, meglio specificato nell'Appendice 3 della Deliberazione G. R. n. 2773/2004);
- il produttore dei fanghi e/o il titolare dell'autorizzazione allo stoccaggio dei medesimi sono tenuti alla compilazione del registro di carico e scarico nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia di rifiuti;
- si dovrà provvedere, nelle fasi di utilizzo in agricoltura, ad un' oculata gestione dei fanghi coordinata con l'adozione di corrette pratiche agronomiche (Codice di buona pratica agricola); in particolare l'interramento dei fanghi dovrà essere effettuato esclusivamente mediante aratura;

5. **di rammentare** che è previsto il divieto di utilizzazione dei fanghi nei seguenti casi:

- dal 1 novembre alla fine di febbraio di ogni anno;

- *sulle superfici non interessate dall'attività agricola;*
- *nelle zone di divieto di cui all'art. 2 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano regionale per il risanamento delle acque – Stralcio per il Comparto zootecnico, approvate con Delib. C.R. 11/02/1997 n. 570;*
- *a meno di 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, dai laghi ed invasi/bacini anche artificiali;*
- *nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/1988 e dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006;*
- *se non ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 e dall'art. 4 del D.Lgs. n. 99/1992;*
- *qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi i valori limite (VL) fissati nell'Allegato IA del D.Lgs. 99/1992 e riportati nell'Allegato 3 della Deliberazione di G. R. n. 2773/2004;*
- *quando le caratteristiche di qualità dei fanghi non rispettano i valori limite previsti dalla tabella I B del D.Lgs. 99/1992, nonché quelli dell'Allegato 4 della Deliberazione sopra citata;*
- *in caso di superamento dei quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni stabiliti dall'art. 3 - commi 4 e 5 - del D. Lgs. n. 99/1992, inoltre dovranno essere rispettate le indicazioni dell'allegato 5 (punto 2 – 3 - 4) della Deliberazione medesima;*
- *qualora trattasi di fanghi definiti tossici e nocivi in riferimento alle concentrazioni limite stabilite nella Delibera del Comitato Interministeriale 27/07/1984 (relativa al D.P.R. n. 915/82), anche se miscelati e diluiti con fanghi idonei al riutilizzo agronomico;*
- *in terreni allagati o saturi d'acqua, gelati, innevati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e/o compresi nelle zone in fascia A del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – P.A.I.;*
- *in terreni con pendenze medie maggiori del 15%, limitatamente a fanghi con contenuto di sostanza secca inferiore al 30%;*
- *in terreni con ph minore di 5;*
- *in terreni con "Capacità di Scambio Cationico" minore di 8 meq/100 g;*
- *nei 10 giorni precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso, in terreni destinati all'orticoltura ed alla frutticoltura i cui prodotti sono a contatto con il terreno e sono di norma consumati crudi;*
- *nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio in terreni destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggio, anche in consociazione con altre colture;*
- *in terreni dove è in atto una coltura, ad eccezione di quelle arboree;*

**2. di dare atto che:**

- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia, ambiente ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Alseno per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Alseno con atto n. 04 del 17.06.2014 (in riferimento all'autorizzazione Det. Dir. n. 592/2014);
- il presente provvedimento non comporti impegni di spesa, né diminuzioni di entrate.

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**